

**IL GRUPPO DI LAVORO
SULL'HANDICAP
DI CIRCOLO/ISTITUTO**

**I.S.I.S. Leonardo Da Vinci di Firenze
martedì 5 marzo 2013**

**Il Referente per l'Integrazione
Ufficio Scolastico Territoriale
di Firenze
Giuseppe Panetta**

IL PERCORSO DELL'INTEGRAZIONE

- **Legge n. 821 del 1970 art. 28**, stabilisce che gli alunni invalidi civili adempiono l'obbligo scolastico nelle classi comuni delle scuole pubbliche ad eccezione degli alunni le cui condizioni di gravità impediscono di trarre vantaggio dall'inserimento
- **Legge n. 118 del 30 marzo 1971** (Tempo Pieno)
- **Documento Falcucci 1975**
- **C.M. N. 227/75** (Istituzione del GLH in Provveditorato)
- **Legge 517/77** (Insegnante di supporto alla classe)
- **Legge 104/92**

C.M. 227/75

- **GRUPPO DI LAVORO PRESSO I PROVVEDITORATI AGLI STUDI**
- Per affrontare i vari problemi connessi con l'attuazione della proposta illustrata, le SS.LL. costituiranno presso l'Ufficio di Provveditorato un **gruppo di lavoro** composto almeno da un Ispettore tecnico periferico, un Preside, un Direttore Didattico e tre docenti esperti in educazione speciale (uno di scuola materna, uno di scuola elementare, uno di scuola media) con il compito di assistere le SS.LL. nella scelta delle scuole e di seguirne l'attività.
- Il Gruppo di lavoro vaglierà le proposte dei Presidi, dei Direttori e dei consigli di istituto e di circolo in ordine alle iniziative per il tempo pieno, ai corsi di sostegno e agli insegnamenti speciali; terrà gli opportuni contatti con le équipes e con le associazioni dei genitori. Esso raccoglierà tutti i dati relativi al funzionamento delle scuole, ai risultati via via raggiunti, alle difficoltà incontrate e ne farà oggetto di una relazione finale, nella quale saranno pure espresse osservazioni e proposte per l'eventuale estensione dell'iniziativa in altre scuole della Provincia.

DOCUMENTO FALCUCCI

- Il documento Falcucci allegato alla C.M. 227/75 è la *magna charta* degli alunni disabili: in esso sono contenuti i principi ispiratori delle leggi successive

C.M. n. 216/77

Oggetto: Iniziative per l'inserimento degli alunni handicappati nelle scuole comuni e attività dei gruppi di lavoro per l'anno scolastico 1977/78.

- Come è noto il "Gruppo di lavoro" è costituito, di norma, da un ispettore tecnico, un preside, un direttore didattico e tre docenti esperti in educazione speciale (uno di scuola media, uno di scuola elementare ed uno di scuola materna), ai quali si aggiungono i docenti o dirigenti che hanno frequentato i corsi nazionali di formazione e che ancora non ne facciano parte.
- Per il prossimo anno scolastico un componente del gruppo, che abbia frequentato i corsi nazionali di formazione, su proposta del provveditore agli studi, sarà "comandato" presso il gruppo stesso a norma dell'art. 79 del D.P.R. n. 417/1974.

- I GRUPPI AVRANNO CURA DI SVILUPPARE LE SEGUENTI ATTIVITÀ:
 - **1 - Conoscenza dei fenomeni sul territorio provinciale**
 - **2 - Attività di coordinamento e programmazione**
 - **3 - Attività di aggiornamento**

Legge 104/92

- Art. 15 c. 1
- **Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica. –**
- Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'articolo 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni, due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.

GLHP

- Il Gruppo di lavoro sull'Handicap Provinciale si connota come una struttura di servizio, animazione e coordinamento fra le scuole e l'Amministrazione scolastica.
- A differenza del GLIP che ha una funzione di indirizzo, il GLHP si occupa degli aspetti organizzativi e gestionali che garantiscono la qualità dell'integrazione.
- **Esso è composto da:**
 - Docente comandato presso l'amministrazione Provinciale
 - 3 Dirigenti scolastici rappresentativi dei tre ordini di scuola
 - 3 Docenti specializzati rappresentativi dei tre ordini di scuola
 - 2 neuropsichiatri dell'ASL di competenza
 - 3 rappresentanti delle associazioni di categoria.

GLHI

- I gruppi di studio e di lavoro di Circolo e d'Istituto sono previsti dall'art. 15, comma 2, della legge n. 104/92.
- **Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.**
- I GLH sono costituiti a cura del Dirigente scolastico, sentiti il Consiglio d'Istituto ed il Collegio dei Docenti.

GLH Operativo

(per ogni alunno con handicap)

- Oltre al GLH d'Istituto la L. 104/92 prevede all'art. 12 c. 6 la costituzione del gruppo di Lavoro sul Caso, il così detto Gruppo di lavoro Operativo per ogni alunno con handicap:
- “Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico”.
- La costituzione e i compiti del GLH operativo sono definiti dalla C.M. 258/83, come di seguito:
- 1) **IDENTIFICAZIONE DELLA SITUAZIONE** al momento di ingresso del soggetto portatore di *handicaps* nella scuola.
- Concorrono alla identificazione del profilo dell'alunno al momento del suo ingresso nella scuola: operatori scolastici, operatori socio-sanitari, familiari dell'alunno; l'iniziativa può essere presa da ciascuna delle componenti.

C.M. 258/83

- Si costituisce un gruppo di lavoro composto, di norma, dal Direttore didattico e dal Preside, dall'insegnante o dagli insegnanti, da uno o più membri dell'*equipe* specialistica della USL, da un rappresentante del servizio sociale, dai genitori dell'alunno. Il gruppo procede alla raccolta dei dati; le riunioni hanno luogo, di norma, nella sede scolastica.
- **2) VALUTAZIONE APPROFONDATA**
- Durante il primo periodo di frequenza scolastica l'alunno viene osservato dagli insegnanti e dagli operatori socio-sanitari che si propongono di valutare: gli aspetti generali, i livelli di capacità, i livelli di apprendimento, le abilità pratiche e operative.
- In merito si potrà ricorrere all'uso di strumento di osservazione come: griglie, schede, guide, ecc., tenendo conto del fatto che la valutazione approfondita risulta premessa necessaria per la definizione del piano educativo individualizzato.
- Il gruppo di lavoro procede quindi a registrare i dati acquisiti.

- **3) *PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO***

- Questa terza parte si dovrebbe articolare in più fogli, in ciascuno dei quali lo spazio di competenza della scuola risulti affiancato da quello di competenza degli operatori socio-sanitari e addetti alla riabilitazione.
- In modulo sintetico si individuano ed indicano gli obiettivi.
- Per ciascuno... l'interazione tra i docenti, il materiale didattico, i luoghi e i tempi di azione.
- Gli operatori socio-sanitari definiscono, in corrispondenza:
- gli interventi terapeutico-riabilitativi, le assistenze e i luoghi di azione.

- **VERIFICA**

- Il gruppo si riunisce in date prestabilite (mensili, trimestrali ecc.), prende atto del programma svolto, delle verifiche attuate dai vari operatori: esprime una valutazione complessiva, riformula il programma per obiettivi.
- I collegi dei docenti, i Consigli di classe e di interclasse partecipano, secondo competenza, alla definizione del piano educativo individualizzato.
- Valutazione dell'alunno con handicap (**art.16 L.104/92, art.318 D. Leg.vo 297/94, art. 4 O.M.128 14-5-99, D.P.R. 122/09, art. 9**)